

.....,.....

Spettabile

.....

.....

.....

Oggetto:

Ai soli fini dell'ammissione al voto e della redazione dello stato patrimoniale alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura, ho esaminato il conteggio del credito contenuto nella lettera del

.....

Ritengo che non sia possibile tenere conto delle spese legali relative al processo di esecuzione in quanto, ai sensi dell'art. 168, co. 1, l. fall. (richiamato dal successivo art. 188 in tema di amministrazione controllata), le azioni esecutive sul patrimonio del debitore, iniziate o proseguite dopo la presentazione della domanda, sono colpite da *nullità*. Ne deriva che il compimento di atti nulli non può generare obbligazioni a carico del debitore.

Ritengo ancora che il diritto di rivalsa per l'Iva sulle spese legali possa essere esercitato solo dal legale nei confronti del proprio cliente (art. 18, co. 1, D.P.R. 633/1972) e costui possa a sua volta chiederne la ripetizione, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento, solo se prova che non può detrarre l'Iva nei rapporti con l'Erario e quindi che l'imposta costituisce per lui un costo.

Con i migliori saluti.

Il Commissario giudiziale

(dott.....)